

REGOLAMENTO STUDENTI

(emanato con D.R. n. 300 del 10 giugno 2002, modificato con D.R. n. 843 del 23 dicembre 2002)

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti gli studenti iscritti ai diversi corsi di studio ufficiali dell'Università degli Studi della Basilicata, fatte salve specifiche disposizioni assunte con apposite regolamentazioni, in particolare per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai masters universitari.

TITOLO I - ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Articolo 2 - Immatricolazione

1. L'accesso ai corsi universitari avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge e dal Regolamento Didattico di Ateneo. Nell'Università degli Studi della Basilicata, salvo quanto disciplinato all'articolo 11 e di quanto previsto da accordi interuniversitari, non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altri Atenei.
2. Per immatricolarsi all'Università degli Studi della Basilicata occorre presentare al Magnifico Rettore apposita domanda, entro i termini stabiliti e secondo le modalità annualmente definite nei Manifesti Annuali degli Studi predisposti dalle Strutture Didattiche competenti.
3. La domanda deve obbligatoriamente contenere:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale dello studente;
 - b) corso di studio per il quale si chiede l'immatricolazione;
 - c) titolo di studio posseduto (Istituto o Università di provenienza, votazione e data di conseguimento).
 - d) dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto a più corsi di studio di cui al comma 1 di questo articolo.
4. Alla domanda devono obbligatoriamente essere allegati:
 - a) ricevuta del pagamento della prima rata delle tasse e contributi;
 - b) eventuale autocertificazione del reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza relativo all'anno precedente quello di iscrizione, ai fini di ottenere benefici economici;
 - c) eventuali altri documenti richiesti per l'ammissione ai singoli corsi di studio, specificati nei Regolamenti Didattici delle Strutture Didattiche e nei Manifesti Annuali degli Studi.
5. Lo studente è in ogni caso tenuto agli ulteriori adempimenti richiesti dall'Università e/o dalla normativa vigente.
6. L'Università acquisisce direttamente la conferma del titolo di studio.
7. Lo studente può richiedere il riconoscimento dei crediti per il possesso di competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa, nonché di altre competenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università. A tal fine avanza apposita istanza alla Struttura Didattica competente, che delibera in merito al riconoscimento sulla base di criteri da essa determinati.
8. Allo studente immatricolato sono rilasciati un libretto e un tesserino magnetico.

Articolo 3 - Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico

1. Per immatricolarsi all'Università degli Studi della Basilicata in base ad un titolo accademico già posseduto, oltre ad ottemperare a quanto previsto nell'articolo 2, occorre presentare la documentazione relativa alla precedente carriera universitaria secondo le modalità richieste dalla Struttura Didattica competente.
2. Lo studente può essere immatricolato con abbreviazione di carriera previa delibera della Struttura Didattica competente, che procede alla valutazione della carriera pregressa, riformulata in crediti se svolta secondo ordinamenti previgenti al D.M. n.509/99, individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa.
3. Coloro i quali sono in possesso di un diploma universitario ovvero di un diploma di scuola diretta a fini speciali possono richiedere l'iscrizione a corsi di laurea.
4. Coloro che sono in possesso di laurea conseguita secondo ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 possono richiedere l'iscrizione anche a corsi di laurea specialistica.
5. Per ottenere l'immatricolazione ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta ed essere in posizione utile in graduatoria.

Articolo 4 - Immatricolazione in presenza di titolo di studio estero

1. Per immatricolarsi all'Università degli Studi della Basilicata in base ad un titolo di studio conseguito all'estero si applicano le disposizioni, per quanto di pertinenza, riportate negli articoli 2 e 3 e quelle di seguito specificate.
2. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno delle lauree e delle lauree specialistiche regolate da normativa europea, è determinata dall'applicazione degli accordi internazionali vigenti e delle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti stranieri.
3. Per il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici, rispettivamente effettuati e conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell'ammissione agli anni successivi al primo e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è altresì necessaria la valutazione caso per caso delle Strutture Didattiche competenti.
4. Analoga procedura è adottata per i cittadini italiani in possesso di titolo di studi conseguito all'estero.
5. Gli stranieri che non siano cittadini di Paesi della Comunità Europea, prima di essere ammessi all'Università degli Studi della Basilicata, devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana, secondo le modalità indicate dalla Struttura Didattica competente.
6. Per ottenere l'immatricolazione ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta ed essere collocati utilmente in graduatoria.

Articolo 5 - Iscrizione a singoli insegnamenti

1. E' possibile iscriversi ad uno o più insegnamenti impartiti presso l'Università degli Studi della Basilicata, senza l'obbligo di iscriversi ad un corso di studi che rilascia un titolo accademico. Per iscriversi a singoli insegnamenti occorre possedere un titolo di studio che permetta l'accesso all'Università; le Strutture Didattiche possono determinare eventuali pre-requisiti per l'ammissione a particolari corsi.
2. L'iscrizione viene effettuata con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e a un corso di studi che rilascia un titolo accademico. La richiesta è presentata entro il termine previsto per l'iscrizione ai corsi universitari.

L'iscrizione è condizionata al pagamento di un contributo fisso specificamente previsto dagli Organi accademici.

3. Della frequenza e dell'esito delle prove di valutazione è conservata la documentazione; l'iscritto a singoli insegnamenti può ottenere un certificato attestante la frequenza e/o il superamento delle relative prove di valutazione.
4. Il superamento delle prove di valutazione e il conseguente accreditamento dei singoli insegnamenti può essere riconosciuto allo studente che si iscrive successivamente ad un corso di studio dell'Università degli Studi della Basilicata.

Articolo 6 - Tasse e contributi

1. Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono ripartiti in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi Accademici.
2. Lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati qualora rinunci agli studi.
3. Nel caso di passaggio da uno ad altro corso di studio, le tasse e i contributi eventualmente versati per il corso di studio di provenienza sono validi salvo conguaglio dei contributi dovuti, se di importo superiore.
4. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può essere iscritto al successivo anno di corso, né può ottenere il trasferimento ad altra sede, né essere ammesso a sostenere prove di valutazione del profitto e prova finale. Al medesimo possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono stati versati le tasse e i contributi.
5. Il pagamento di una rata di tasse oltre i termini per essa previsti comporta l'addebito di un'indennità di mora, nella misura stabilita annualmente dagli Organi Accademici.

Articolo 7 - Crediti formativi universitari

1. Il credito formativo universitario, denominato semplicemente credito, è l'unità di misura del lavoro di apprendimento, ivi compreso lo studio individuale, complessivamente richiesto allo studente per l'espletamento delle attività formative necessarie al conseguimento di un titolo di studio universitario. Il credito corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro per studente; la quantità media del lavoro richiesto annualmente ad uno studente a tempo pieno è fissata in 60 crediti.
2. Il riconoscimento dei crediti - sia nel caso di trasferimenti o passaggi tra corsi di studio universitari sia per il possesso di competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre competenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università - è deliberato dalle Strutture Didattiche competenti, sulla base di criteri da esse determinate.
3. I crediti corrispondenti alle attività formative previste nei percorsi curriculari dei corsi di studio sono di norma acquisiti con il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, disciplinate dai Regolamenti Didattici delle Strutture Didattiche.
4. Gli stessi Regolamenti prevedono il periodo di validità dei crediti acquisiti nell'ambito dei corsi di studio e le modalità per l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, trascorso il periodo di validità.

Articolo 8 - Scelta del percorso di studi

1. Entro il termine delle immatricolazione, lo studente deve indicare il tipo di durata del corso prescelto, sulla base dei possibili percorsi curriculari (piani di studio) previsti dai Regolamenti Didattici delle Strutture Didattiche o proponendo un proprio piano di studi conforme ai criteri definiti negli stessi Regolamenti. In mancanza di tale indicazione, l'iscrizione avviene sul percorso di studi di durata

normale. È fatta salva la possibilità di richiedere il passaggio di percorso, in entrambi i sensi, nei successivi anni accademici, secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso di immatricolazione su percorso breve, il passaggio ad altro percorso potrà essere richiesto entro il termine ordinario di iscrizione al II anno;
 - b) nel caso di immatricolazione su percorso normale o lungo, il passaggio verso il percorso breve potrà essere richiesto entro il termine ordinario di iscrizione al II anno; il passaggio verso il percorso lungo o normale, entro il termine ordinario di iscrizione al III anno.
2. In ogni caso, sull'accoglimento della richiesta delibera in via definitiva la Struttura Didattica competente.
 3. Tutti gli studenti sono tenuti a frequentare lezioni, esercitazioni, laboratori, secondo regole decise dalla Struttura Didattica competente e indicate nel Manifesto Annuale degli Studi da essa predisposto. Le Strutture Didattiche potranno definire modalità diversificate di assistenza allo studio e verifica dell'apprendimento per gli studenti lavoratori.

Articolo 9 - Accertamento della frequenza

1. Nei corsi di studio che prevedono l'obbligatorietà della frequenza, i docenti sono tenuti a comunicare per iscritto alle competenti Segreterie Studenti, i nominativi degli studenti che hanno titolo a sostenere la prova di valutazione del profitto, prima dello svolgimento della stessa.
2. In mancanza di tale espressa comunicazione, l'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti gli studenti regolarmente iscritti.

Articolo 10 - Iscrizione ad anni successivi al primo

1. Fino al conseguimento del titolo accademico, lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto.
2. Lo studente si iscrive ad anni successivi al primo, in corso o fuori corso, previo pagamento delle relative tasse e contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposita disposizione.
3. Lo studente che intende ottenere benefici economici è tenuto a presentare autocertificazione del reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza relativo all'anno precedente quello di iscrizione.
4. L'impedimento alla normale progressione della carriera, mediante la previsione di sbarramenti all'iscrizione all'anno successivo, può aver luogo per soli motivi didattici, in relazione agli obiettivi professionalizzanti del corso di studio. In tale caso, l'acquisizione del numero di crediti previsto deve avvenire entro i termini stabiliti dai Regolamenti Didattici delle Strutture Didattiche.
5. Per lo studente iscritto sul percorso normale, l'attività formativa di ciascun anno accademico deve prevedere, nel rispetto dei criteri definiti dalla Struttura Didattica competente, l'iscrizione ad almeno 42 crediti.
6. Lo studente si iscrive fuori corso qualora pur avendo completato gli anni di corso previsti dall'ordinamento didattico e pur avendo frequentato gli insegnamenti relativi non abbia superato tutte le prove di valutazione previste per il conseguimento del titolo accademico.
7. Lo studente che intende sostenere la prova finale entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico cui è iscritto non è obbligato ad iscriversi all'anno accademico successivo.

Articolo 11 - Iscrizione condizionata ai corsi di laurea e laurea specialistica

1. Gli studenti iscritti a corsi di diploma universitario, possono iscriversi ai corsi di laurea, entro il termine ordinario delle iscrizioni, anche in mancanza del titolo, purché lo conseguano entro l'ultima sessione

dell'anno accademico precedente. In caso contrario lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione al corso di laurea.

2. Lo studente non può acquisire crediti formativi del corso di laurea, finché non abbia conseguito il titolo di diploma universitario.
3. Entro il termine ordinario delle iscrizioni, gli studenti possono iscriversi ai corsi di laurea specialistica anche in mancanza del titolo di laurea, purché lo conseguano entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente. In caso contrario, lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea specialistica.
4. Lo studente non può acquisire crediti formativi del corso di laurea specialistica, finché non abbia conseguito il titolo di laurea.
5. I requisiti curriculari, qualora previsti, devono essere comunque posseduti prima della verifica della preparazione individuale.

Articolo 12 - Partecipazione a programmi interuniversitari di cooperazione

1. Gli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata possono recarsi presso un Ateneo straniero per:
 - a) frequentare intere unità didattiche (insegnamenti o moduli) e svolgere le prove d'esame previste a conclusione delle unità didattiche frequentate;
 - b) preparare la tesi di laurea;
 - c) svolgere attività di tirocinio ove previsto dagli ordinamenti didattici;
 - d) compiere periodi di studio integrati nei corsi di specializzazione, compatibilmente con la normativa vigente;
 - e) svolgere attività programmate nell'ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal collegio dei docenti.
2. L'attività da svolgere all'estero, ivi compreso il riconoscimento parziale o totale degli studi, è preventivamente autorizzata dalla Struttura Didattica competente. Tale organo, sulla base della certificazione rilasciata dall'Università straniera, procede alla valutazione dell'attività espletata all'estero dallo studente.
3. Gli esami riconosciuti sono inseriti nel percorso curricolare dello studente con la denominazione delle discipline in cui sono stati convertiti o con la denominazione originale, qualora previsto dal Regolamento Didattico della Struttura Didattica competente.
4. Gli studenti stranieri possono accedere all'Università degli Studi della Basilicata per:
 - a) frequentare insegnamenti e sostenere i relativi esami;
 - b) preparare la tesi di laurea;
 - c) svolgere attività di tirocinio.
5. All'atto dell'ammissione lo studente straniero consegna all' Ufficio competente:
 - a) un certificato, rilasciato dall'Università di provenienza, attestante la sua regolare iscrizione, nonché lo status di studente partecipante a programmi interuniversitari di cooperazione;
 - b) copia di un documento di identità valido;
 - c) eventuali altri documenti richiesti dall'Università e/o dalla normativa vigente.
6. Al termine del periodo di studi viene rilasciato un certificato attestante l'attività espletata.

TITOLO II - VARIAZIONI DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA

Articolo 13 - Trasferimento ad altro Ateneo

1. Lo studente regolarmente iscritto può trasferirsi ad altro Ateneo, presentando domanda al Magnifico Rettore entro i termini stabiliti dal Senato Accademico, riportati nel Manifesto Annuale degli Studi. Il

Magnifico Rettore può, in via eccezionale, accordare il congedo oltre la scadenza di detti termini, qualora ritenga la domanda giustificata da gravi motivi.

2. Lo studente non è tenuto al pagamento della prima rata di tasse per l'anno accademico successivo. È tenuto, invece, a versare un'indennità di congedo fissata dagli Organi Accademici e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.
3. Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica dello studente trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.
4. Qualora lo studente trasferito ritorni presso l'Università degli Studi della Basilicata senza aver compiuto alcun atto di carriera scolastica è reintegrato nell'ultima posizione acquisita prima del trasferimento.

Articolo 14 - Trasferimento da altro Ateneo

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, il foglio di congedo dello studente proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro il termine stabilito dal Senato Accademico, riportato nel Manifesto Annuale degli Studi.
2. Lo studente è tenuto a regolarizzare l'iscrizione entro i successivi sessanta giorni; qualora ciò non avvenga il foglio di congedo è restituito d'ufficio all'Ateneo di provenienza.
3. Ricevuto il foglio di congedo e, se richiesti, i programmi degli insegnamenti frequentati e gli eventuali crediti acquisiti, la Struttura Didattica competente delibera sulla convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa.
4. Lo studente che si trasferisce ad un corso di laurea non è soggetto alla prova di verifica delle conoscenze, qualora sia prevista, salvo che non effettui il trasferimento nello stesso anno di immatricolazione. In quest'ultimo caso, il trasferimento si effettua solo dopo il sostenimento della prova di verifica.
5. Lo studente che si trasferisce ad un corso di laurea specialistica è soggetto alla prova di verifica della preparazione individuale, qualora sia prevista. In questo caso, il trasferimento si effettua solo dopo il superamento della prova di verifica.
6. Gli studenti che si trasferiscono da corsi attivati secondo ordinamenti previgenti al D.M. n.509/99 possono chiedere l'iscrizione unicamente a corsi attivati secondo il nuovo ordinamento, salvo diverse prescrizioni delle Strutture Didattiche competenti.
7. Per ottenere l'iscrizione ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta.

Articolo 15 - Passaggio di corso di studio

1. Lo studente che intende passare ad altro corso di studio di stesso livello dell'Università Studi della Basilicata, deve presentare domanda di passaggio al Magnifico Rettore entro i termini stabiliti dal Senato Accademico, riportati nel Manifesto Annuale degli Studi.
2. Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata di tasse, qualora non sia stata già versata, dell'indennità di passaggio, stabilita dagli Organi Accademici, e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.
3. Nella domanda di passaggio lo studente può optare per un percorso di durata diversa da quello normale, secondo le condizioni previste dall'Articolo 7.
4. Lo studente può essere iscritto ad anni successivi al primo, previa delibera della Struttura Didattica competente, che procede alla convalida degli eventuali esami superati, degli insegnamenti frequentati e dei crediti acquisiti, individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera universitaria.

5. Lo studente che passa ad un corso di laurea non è soggetto alla prova di verifica delle conoscenze eventualmente prevista, salvo che non effettui il passaggio nello stesso anno di immatricolazione. In quest'ultimo caso, il passaggio si effettua solo dopo il sostenimento della prova di verifica.
6. Lo studente che passa ad un corso di laurea specialistica è soggetto alla prova di verifica della preparazione individuale qualora questa sia prevista. In questo caso, il passaggio si effettua solo dopo il superamento della prova di verifica.
7. La Struttura Didattica competente può determinare in via generale, per categorie di studenti, i casi in cui lo studente è esonerato dal sostenimento dell'eventuale prova di verifica.
8. Per ottenere l'iscrizione ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta.

Articolo 16 - Opzione da ordinamenti previgenti al D.M.509/99

1. Le Strutture Didattiche riformulano in termini di crediti gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 e le carriere degli studenti già iscritti.
2. Gli studenti iscritti a corsi di studio regolati da ordinamenti previgenti possono optare per i corsi di studi di nuovo ordinamento aventi la medesima denominazione ovvero derivanti da trasformazione di corsi esistenti con diversa denominazione, con le modalità ed entro le scadenze stabilite dalle Strutture Didattiche.

Articolo 17 - Sospensione della carriera

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università estere, al di fuori di progetti e di convenzioni di collaborazione internazionale universitaria. In tale periodo non è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari. Qualora intenda proseguire gli studi, deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita dagli organi accademici.
2. Gli anni di sospensione della carriera sono comunque computati ai fini della decadenza.
3. Lo studente già iscritto, che intenda proseguire gli studi in altro corso di studio di diverso livello universitario, prima di iscriversi al nuovo, deve interrompere gli studi in corso. Qualora lo stesso studente voglia riprendere in seguito gli studi interrotti, non è tenuto a versare la tassa di ricognizione.
4. Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera relativamente al corso interrotto.

Articolo 18 - Decadenza

1. Lo studente iscritto a corsi universitari incorre nella decadenza della propria posizione, con la conseguente impossibilità di rinnovare l'iscrizione, qualora per otto anni accademici successivi non sostenga con esito positivo alcuna prova di valutazione relativa agli insegnamenti previsti nel proprio percorso curricolare, acquisendone i crediti.
2. Lo studente impiegato contestualmente in attività lavorative, adeguatamente documentate, decade entro i termini temporali previsti dal commi precedenti incrementati di due anni solari.
3. Non interviene decadenza nel caso in cui lo studente iscritto abbia superato tutte le prove di valutazione, acquisendone i relativi crediti, e debba sostenere unicamente la prova finale.
4. Non interviene parimenti decadenza nel caso in cui lo studente, prima della scadenza degli otto anni, chieda ed ottenga il trasferimento ad altro corso di studi.
5. Lo studente incorso nella decadenza può nuovamente immatricolarsi, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo.

TITOLO III - TITOLI ACCADEMICI

Articolo 19 - Rilascio dei titoli accademici

1. I titoli accademici conferiti dall'Università degli Studi della Basilicata sono rilasciati dal Magnifico Rettore, secondo i vigenti ordinamenti nazionali; sul diploma sono riportati i nomi del Magnifico Rettore, del Preside della Facoltà o del Direttore della Scuola di Specializzazione, nonché la data di conseguimento del titolo. Nei titoli accademici non è indicata la votazione finale, né altri dati della carriera universitaria, ma si fa menzione della lode, qualora questa sia stata concessa.
2. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato presenta al Magnifico Rettore domanda in carta legale di rilascio di duplicato. La domanda è corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo smarrimento o alla distruzione. Al duplicato, riprodotto esattamente il diploma, si aggiunge la dichiarazione attestante che il titolo è duplicato del diploma smarrito o distrutto.
3. L'Università degli Studi della Basilicata rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è predisposto dalla Struttura Didattica competente e rilasciato dalle Segreterie Studenti.

Articolo 20 - Lauree *honoris causa*

1. La laurea *honoris causa* può essere conferita a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, possono essere considerate eccezionalmente meritevoli.
2. La proposta di conferimento della laurea *honoris causa* è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio della Struttura Didattica competente, adottata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la relativa approvazione.
3. La laurea *honoris causa* attribuisce tutti i diritti delle lauree specialistiche.

Articolo 21 - Riconoscimento di titoli accademici esteri

1. Coloro i quali hanno conseguito presso Università o Istituti esteri uno dei titoli compresi negli elenchi annessi ad accordi bilaterali o plurilaterali ratificati con legge possono ottenere dall'Università degli Studi della Basilicata il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero. Analogamente avviene nel caso siano stati stipulati accordi diretti tra l'Università degli Studi della Basilicata e singoli Istituti o Università estere, nei quali sia esplicitamente previsto il rilascio del doppio titolo di studio.
A tal fine gli interessati o le Università o gli Istituti con cui esistono accordi specifici dovranno rivolgere domanda al Magnifico Rettore che vi provvede direttamente, esperite le verifiche amministrative.
2. In assenza di accordi, i Consigli delle Strutture Didattiche competenti possono, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati all'estero, dichiarare che il titolo ha lo stesso valore di quello corrispondente conferito dall'Università degli Studi della Basilicata; in questo caso, il provvedimento di equipollenza viene emesso dal Magnifico Rettore.
3. In alternativa i Consigli delle Strutture Didattiche competenti possono ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o di diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto previsti per il corrispondente corso di studio. In tal caso questi dovrà immatricolarsi presso l'Università degli Studi della Basilicata, con le modalità previste all'articolo 2.

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE

Articolo 22 - Documentazione della carriera universitaria

1. Lo studente ha diritto ad ottenere certificazione del suo status e dei crediti acquisiti.
2. Tutti i documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente sono conservati dalle Segreterie Studenti su supporti cartacei o in archivi elettronici. L'archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti, l'archiviazione cartacea.
3. Le certificazioni ufficiali relative alle carriere degli studenti sono rilasciate unicamente dalle Segreterie Studenti.

Articolo 23 - Collaborazione part-time degli studenti

1. L'Università degli Studi della Basilicata tramite le proprie strutture, attua forme di collaborazione con gli studenti per attività connesse ai servizi, con l'esclusione di attività di docenza, svolgimento di esami e assunzione di responsabilità amministrativa. Detta collaborazione è disciplinata da apposito regolamento e può essere svolta, a tempo parziale, fino ad un massimo di centocinquanta ore per anno accademico.

Articolo 24 - Attività di formazione autogestite

1. L'Università degli Studi della Basilicata sostiene lo svolgimento di attività formative autogestite da parte degli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali e sociali, dello sport e del tempo libero, eventualmente destinando appositi spazi.
2. Per le attività di formazione autogestite gli Organi Accademici possono destinare una percentuale della tassa di iscrizione.
3. Il Senato Accademico definisce le modalità per l'ammissione e per l'eventuale finanziamento delle attività di formazione autogestite.

Articolo 25 - Diritto di assemblea

1. L'Università degli Studi della Basilicata assicura a tutti gli studenti il diritto di assemblea in spazi destinati alle attività didattiche, compatibilmente con l'espletamento delle medesime.

Articolo 26 - Disciplina

1. Gli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata durante il corso dei loro studi sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino.
2. Le violazioni delle norme di disciplina dell'Università comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
3. Nel caso di comportamenti degli studenti che possano integrare anche fattispecie di reato l'Università degli Studi della Basilicata provvede tempestivamente ad informare l'Autorità Giudiziaria ed adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
4. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli delle Strutture Didattiche esercitano la giurisdizione disciplinare sugli studenti ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.
5. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
 - a) ammonizione;
 - b) interdizione temporanea da uno o più corsi;

- c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino a tre mesi;
 - d) sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni d'esami e di verifica per un periodo non superiore a tre anni.
6. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti ed alla valutazione degli elementi di prova.
 7. L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.
 8. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 5 spetta al Consiglio delle Strutture Didattiche, in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito.
 9. L'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) del comma 5 e di quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma, qualora ai fatti abbiano preso parte studenti afferenti a diverse Strutture Didattiche, compete al Senato Accademico in seguito a relazione del Rettore, con l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti al comma 8 del presente articolo, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.
 10. Tutti i giudizi di cui ai commi 8 e 9 sono resi esecutivi dal Rettore.
 11. L'Università degli Studi della Basilicata applica integralmente le sanzioni disciplinari inflitte dall'Università di provenienza allo studente trasferito.
 12. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e conseguentemente nel foglio di congedo.

Articolo 27 - Informazione

1. Lo studente è tenuto a conoscere il presente Regolamento, i Regolamenti delle Strutture Didattiche, i Manifesti Annuali degli Studi e la Guida dello Studente; quest'ultima è pubblicata annualmente e distribuita agli studenti.
2. Il sito web dell'Ateneo (www.unibas.it) e le bacheche ufficiali delle Strutture Didattiche e delle Segreterie Studenti costituiscono gli unici strumenti ufficiali di comunicazione per gli avvisi, che devono essere dati in corso d'anno: lo studente è tenuto a consultarle periodicamente.

Articolo 28 - Norme comuni e finali

1. Al fine di favorire l'inserimento in attività lavorative, o di promuovere iniziative culturali specificamente mirate a coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso l'Università degli Studi della Basilicata, i relativi elenchi possono essere consegnati ad enti ed aziende pubbliche e private, salvo esplicita richiesta in senso contrario degli interessati.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa l'applicabilità di ogni norma contrastante o incompatibile; in particolare cessa di avere efficacia il Regolamento Studenti emanato con R.D. 4.6.1938 n. 1269.